



Comune di Carpaneto Piacentino  
Provincia di Piacenza

Regolamento per la concessione di  
contributi o altre utilità economiche  
a soggetti richiedenti, con particolare  
riferimento ai soggetti appartenenti  
al c.d. "terzo settore no profit"

**Approvato con deliberazione consiliare n° 86 del 28.10.1999 e  
successivamente modificato con deliberazione consiliare n° 96/1999**

## INDICE

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 - AREE DI INTERVENTO

Articolo 3 - DESTINATARI DEI BENEFICI

Articolo 4 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

Articolo 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Articolo 6 - CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE - BANDI

Articolo 7 - CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Articolo 8 - APPROVAZIONE DEI BENEFICI

Articolo 9 - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTRIBUZIONE

Articolo 10 - POTESTA' INTEGRATIVA DELLE CIRCOSCRIZIONI

Articolo 11 - NORME TRANSITORIE

#### **Articolo 1 - OGGETTO**

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12.8 1990 n. 241 (art. 12), disciplina la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi, ed in particolare a quelli appartenenti al "terzo settore no profit", assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e il conseguimento dell'utilità sociale.

Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui al successivo art. 4;
- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del Patrocinio da parte del Comune di Carpaneto Piacentino.

#### **Articolo 2 - AREE DI INTERVENTO**

Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 5, 6 e 7, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio- assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato.

### **Articolo 3 - DESTINATARI DEI BENEFICI**

La Giunta Comunale entro il 15 di marzo di ogni anno definisce gli indirizzi per l'attribuzione dei contributi di cui al presente regolamento in base ai quali spetta al Responsabile di servizio la valutazione dell'importanza e del valore promozionale delle iniziative e delle attività esplicate dai soggetti che richiedono i contributi;

A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste pervenute, viene data priorità alla attività posta in essere dai seguenti soggetti:

- associazioni iscritte all'Albo Comunale;
- organizzazioni di volontariato;
- enti, associazioni e privati non iscritti all'albo

### **Articolo 4 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA' ECONOMICHE**

Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

I benefici assumono la forma di contributi, allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o prezzi agevolati; la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune; la fruizione temporanea - per la durata della iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento.

Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune -in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione- decida di acquisire la veste di copromotore, assumendole come attività propria.

### **Articolo 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità d'intervento:

- a) definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle per fronteggiare già individuate esigenze che necessitano di intervento a vasto raggio;
- b) accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 60 giorni dalla richiesta.

### **Articolo 6 - CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE - BANDI**

Quando il Comune ritiene che per far fronte ad esigenze particolarmente complesse sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

### **Articolo 7 - CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI**

I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento. Entro il termine massimo

del 15 ottobre di ogni anno i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune; la Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di corredarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi; entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile del servizio determina il riparto dei fondi e ne dà comunicazione agli interessati. Le istanze devono essere presentate secondo moduli prestampati, allegati al presente regolamento, e devono indicare le finalità della richiesta.

La valutazione della richiesta farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti :

- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;
- caratteristiche soggettive del richiedente, con priorità (se viene reputata equivalente la qualità del lavoro svolto o in programma) ai soggetti richiamati all'art. 3, ultimo comma.

#### **Articolo 8 - APPROVAZIONE DEI BENEFICI**

I benefici previsti dal presente regolamento sono determinati dal Responsabile competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della predetta deliberazione gli interessati possono presentare le proprie osservazioni .

Il provvedimento è assunto dal Responsabile competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

#### **Articolo 9 - DOCUMENTAZIONE**

Allegata alla richiesta di contributo, presentata su apposito modulo, dovrà essere allegata la programmazione dell'attività. I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare rendiconto specificando l'attività svolte col concorso dell'aiuto economico pubblico.

L'erogazione dei contributi avviene a conclusione dell'attività o entro il 31 dicembre di ogni anno, previa presentazione di tale rendiconto.

#### **Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame del Comitato Regionale di Controllo, diviene esecutivo.

#### **Articolo 11 – NORME TRANSITORIE**

In deroga ai termini temporali previsti, e solo per l'anno di approvazione del presente regolamento sarà possibile uscire dalle scadenze abrogate.

Il presente regolamento abroga le norme previste dal precedente regolamento adottato con deliberazione di C.C: n° 56 e modificato in seguito ad ordinanza Se.Co, Co. N° 11551 del 24/10/91 con delibera consiliare n° 98 del 06/12/91 esecutiva dal 10/03/92 solo per la parte relativa al capo primo – criteri generali - concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati . Resta in vigore il capo secondo – disposizioni in materia assistenziale ed il capo terzo disposizioni finali.